

GARA 2025_09 BA-BR

APPALTO INTEGRATO

Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare – LOTTO II - Porto di Brindisi - Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

[CIG B702574BEE - CUP C99H23000080005]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 108 c. 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Sommario

1. PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
4. DURATA	17
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	17
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	20
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	22
7.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....	22
7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	22
7.1.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	27
7.1.2.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI.....	27
7.1.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.....	27
7.1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.....	29
8. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	30
9. AVVALIMENTO	32
10. SUBAPPALTO.....	34
11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	34
12. SOPRALLUOGO	38
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	38
14. F.V.O.E. 2.0.....	39
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	41
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	42
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	49
19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	54
20. INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	55
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	55
21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	56
22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	57
23. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	59
24. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	59
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE.	59

26.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	60
26.1	APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE DI AMMISSIONE)	60
26.2	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	61
26.3	APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE	61
27.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	62
28.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	63
29.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
30.	DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSPMAM 2024-2026 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSPMAM.....	65
31.	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.....	65
32.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	66
33.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	66

PREMESSE

Con Determina del Commissario Straordinario n. 174 del 22.05.2025, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell'ambito dell'appalto denominato: *“Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare – LOTTO II - Porto di Brindisi - Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. [CUP C99H23000080005].”*

Il progetto a base di gara è conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al “Criteri Ambientali Minimi” istituiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, abrogato e sostituito dal D.M. del 23 giugno 2022. Le opere oggetto della presente procedura dovranno essere svolte mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cosiddetta “metodologia BIM”).

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 2, lett. e) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Inquadramento normativo:

- Codice dei contratti d.lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione;
- Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e dalla L. n. 118 del 5.08.2022;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSP MAM approvato con Determina del Presidente n. 243 del 25/06/2024;
- la normativa indicata nel Capitolato Speciale d'appalto e nella documentazione tecnica di progetto.

Il luogo di svolgimento del presente appalto: Brindisi [codice NUTS ITF44]

CIG B702574BEE

CUP C99H23000080005;

CCNL applicato: CNEL/INPS C053 - CCNL per i lavoratori addetti al settore “Meccanici” “per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti”.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, solo, “RUP”) è l'Ing. Francesco Di Leverano, Dirigente del Dipartimento tecnico della ADSP MAM e-mail f.dileverano@adspmam.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Dott.ssa Donatella Infante Dirigente del Dipartimento amministrativo della ADSP MAM e-mail: d.infante@adspmam.it

Il **direttore dei Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, il gestore/i gestori dei processi digitali supportati da modelli informativi, il coordinatore dei flussi informativi** saranno indicati prima della consegna dei lavori.

STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, sede legale in P.Le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722; Tel +39 080 5788511 e +39 0831 562649 Email protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it; sito: <http://www.adspmam.it/>

PROFILO DI COMMITTENTE: Sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 27, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è il seguente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

Finanziamento: Il progetto è finanziato da fondi misti, ovvero da fondi propri e da fondi dell'Unione europea – Next Generation EU - inseriti nell'ambito della Misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione M2 Componente C1 Investimento 2.1.

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione giurata.

La pubblicità del Bando di Gara.

La pubblicità degli atti della procedura di gara, *ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 85, ultimo periodo del Codice*, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in sigla "BDNCP") e dalla Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023, (tenuti dall'ANAC), cui detti atti sono stati. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del Codice, gli effetti giuridici degli atti della procedura di gara decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 27, comma 3, e 85, comma 4, del Codice, la documentazione di gara è, altresì, resa costantemente disponibile sino al completamento della procedura di gara, come risulta dalla Piattaforma di Pubblicità Legale, mediante accesso alla piattaforma digitale "Portale Appalti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal link Portale gare d'appalto | Home (mit.gov.it), nonché mediante collegamento ipertestuale al sito della Stazione Appaltante, www.adspmam.it, Sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di Gara e Contratti.

Il bando di gara è stato pubblicato in data 27/05/2025 09:00:00 in PVL URL: <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/avvisi/24697d2a-8dbc-4a77-9d3e-a5daec66bb0d>

Inoltre, gli atti di gara, sono presenti sulla Pad dell'Ente <https://gare.adspmam.it/> e sulla pagina istituzionale nella sezione <https://www.adspmam.it/bandi-e-gare/> e sul profilo di committente https://adspmam.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, e 17 co. 3 del Codice e Allegato I.3 al Codice, la durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione dei documenti iniziali di gara. Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 si precisa che i CAM sono disciplinati nel C.S.A., all'art. 2.1.1, a cui si rimanda.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA È IL GIORNO 27/06/2025 ore 12.00

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

SI PRECISA SIN DA ORA CHE **NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE RICHIESTE DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** IN QUANTO PER RISPETTARE I PERENTORI TERMINI PREVISTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO - MISURA "PNRR M2C1 I2.1"

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **01.07.2025 ore 10.00**

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma TuttoGare, è il giorno **10.06.2025 ore 10.00**.

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema entro il **11.06.2025** omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente.

Ogni operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà presentare a mezzo piattaforma telematica la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La Piattaforma telematica di negoziazione "TuttoGare" è raggiungibile all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/index.php>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La scrivente Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato [Norme tecniche di utilizzo](#) consultabili su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e nelle Istruzioni di partecipazione parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 AVVERTENZE:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati. L'e-mail e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle [Norme tecniche di utilizzo](#) e nelle Istruzioni di partecipazione che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - *un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005);*
 - *un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;*
 - *un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:*
 - i. *il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;*
 - ii. *il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;*
 - iii. *il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.*

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma <https://gare.adspmam.it/index.php>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

EVENTUALI RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DEVONO ESSERE EFFETTUATE ALL'HELP DESK: ASSISTENZA@TUTTOGARE.IT O (+39) 02 40 031 280 ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08:00 ALLE 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Determina del Commissario Straordinario n. 174 del 22.05.2025;
- b) Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico di approvazione del progetto e di avvio procedura;
- c) Verbale verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del 17.04.2025;
- d) Criteri e verifiche OEV_Agroalimentare_Lotto II;
- e) Progetto_LINK;
- f) Disciplinare di gara;
- g) Modello A.1 e A.2 – Istanza di partecipazione;
- h) Modello DGUE;
- i) Istruzioni di partecipazione operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa e [Norme tecniche di utilizzo](#);
- j) Progetto, redatto, ai sensi dell'allegato I.7 del Codice, comprensivo dei documenti con i contenuti ivi previsti, scaricabile dal link: [Elaborati e autorizzazioni](#) composto dalla documentazione dettagliatamente elencata nel documento allegato "**Elenco elaborati**" da intendersi integralmente richiamato nel presente Disciplinare.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui all'allegato 1 del D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 abrogato e sostituito dal D.M. del 23 giugno 2022.

Il testo integrale del bando e la documentazione completa di gara sono disponibili:

- sul profilo di committente: <https://adspmam.etrasparenza.it/>
- sulla homepage dell'Autorità: <http://www.adspmam.it/bandi-e-gare>
- sulla piattaforma telematica TuttoGare: <https://gare.adspmam.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma telematica TuttoGare, **entro il 10.06.2025 ore 10.00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno **riscontrate entro il giorno 11.06.2025** e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e-mail. Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni" e sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.adspmam.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La stazione appaltante, dopo aver predisposto la proposta di aggiudicazione, invierà, al domicilio digitale del miglior

offerente, la comunicazione di avvenuta trasmissione della notifica di richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1 punto 3.3 lett. b) della delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023. Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all'operatore per confermare l'autorizzazione all'accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l'operatore economico che non adempia a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara.

Entro lo stesso termine, l'operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo Virtuale" (FVOE) si rinvia alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto in oggetto è il secondo di tre lotti. La distinzione in lotti è preordinata alla distinzione e differenziazione dei servizi di ingegneria, servizi di logistica, servizi informatici avanzati, servizi energetici e lavorazioni attinenti all'impianto nonché all'affidamento ad operatori economici qualificati rispetto alle differenti specializzazioni occorrenti per i rispettivi lotti e per il rispetto degli adempimenti e degli obiettivi imposti dalle misure PNRR, con i quali sono finanziati. La distinzione in lotti è volta, infine, a garantire l'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile assicurando la più vasta partecipazione possibile di offerenti specializzati rispetto ad i servizi e lavori previsti per i tre lotti e per garantire la facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici. Il secondo ed il terzo lotto saranno oggetto di successivi appalti. Le attività riferite al servizio di ingegneria ed ai lavori relativi al secondo lotto in questione, **ricadente nei settori speciali**, risultano strettamente correlate perché inerenti a tipologia funzionale unitaria. Da ciò discende l'opportunità dell'affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione, in ambito di appalto integrato, per garantire omogeneità e coerenza dal punto di vista del processo progettuale ed esecutivo dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi dei progetti finanziati con PNRR.

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la progettazione esecutiva, sulla base del progetto posto a base di gara, e l'esecuzione di tutte le opere e forniture previste per il *"Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare – LOTTO II - Porto di Brindisi - Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile"*.

Il progetto è finanziato a valere sul fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione M2 Componente C1 Investimento 2.1. L'offerta dell'O.E. dovrà, quindi essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 891,10 kWp, da ubicare sulla porzione inclinata della struttura in calcestruzzo della Diga di Punta Riso, nel Porto di Brindisi, localizzata in prossimità dell'Aeroporto di Brindisi.

Si rimanda alla descrizione delle lavorazioni meglio dettagliate e descritte al punto 1.2.1 del C.S.A.

Sono comprese nell'appalto:

- 1) la redazione della progettazione esecutiva**, compresi i relativi particolari costruttivi, a cura dell'Appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante.

Gli elaborati progettuali dovranno essere quelli elencati all'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n.36 del 2023. La progettazione esecutiva sarà validata dal RUP e quindi approvata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, come disposto dall'art.34 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n.36 del 2023.

Il gruppo di progettazione affidatario dovrà assicurare l'integrazione nel progetto dei "vincoli DNSH", indicati dalla Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH.

Le schede della Guida operativa che contengono i vincoli DNSH che devono essere rispettati dal progetto sono contenute nella Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari (fotovoltaico). In particolare, dovrà essere predisposta e la relazione "Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH", da includere nella "Relazione di sostenibilità dell'opera": questa relazione ha lo scopo di illustrare la conformità del progetto ai vincoli DNSH e contiene anche l'asseverazione firmata del progettista (il progettista assevera cioè che il progetto rispetta il principio DNSH).

Ai sensi dell'art.34, Reg. EU 2021/241 - Obblighi di informazione e comunicazione PNRR, tutta la documentazione progettuale prodotta dovrà indicare che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", riportando l'emblema dell'Unione europea, reperibile al link https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it);

- 2) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni tutte stabilite nel contratto e nel capitolato speciale**, con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e prestazionali previste nel progetto posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché negli elaborati e nella documentazione della progettazione esecutiva, di cui al punto 1);
- 3) i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore**, solo se recepiti dalla Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e che non impongano un nuovo iter autorizzativo del progetto esecutivo.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è pari ad € **4.017.148,25** (euro *quattromilionediciassettemilacentoquarantotto/25*), di cui € 3.864.931,09 (euro *tremilioniottocentosessantaquattromilanovecentotrentuto/09*) di lavori a corpo (soggetti a ribasso), € 104.264,86 (euro *centoquattromiladucentosessantaquattro/86*) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 47.952,30 (euro *quarantasettemilanovecentocinquantadue/30*) per lo sviluppo della progettazione esecutiva (soggetti a ribasso), come da tabella seguente:

TABELLA 1)

Lavorazioni	Categorie	Importo Lavorazione	Incidenza
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	€ 3.864.931,09	100,00%
Lavorazioni tot		€ 3.864.931,09	100,00%

Progettazione esecutiva	€ 47.952,30
Base di appalto soggetta a ribasso tot	€ 3.912.883,39
Oneri della sicurezza	€ 104.264,86
Importo a base di gara	€ 4.017.148,25

Il costo della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è pari a € 917.756,87 (euro novententodiciassettemilasettecentocinquantasei/87).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Pertanto, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalla regione (Prezzario della Regione Puglia Luglio 2024 - Delibera di Giunta Regionale n.910 del 28/06/2024).

I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14.

In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi indicati nella tabella riportata di seguito:

- importo dei lavori e forniture totali, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza.
- importo per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa.

3.3 CATEGORIE DI PROGETTAZIONE E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO.

A – PROGETTAZIONE - L'attività di progettazione dei lavori da eseguire, secondo la TAVOLA Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 e secondo il DM 17.06.2016, aggiornato al D.Lgs 36/2013 e ss.mm.ii. ed al relativo Allegato I.13, comma 4 lett.a) del D.Lgs 36/2013, coordinato con la L. N 49/2023, appartiene alla categoria delle opere, al grado di complessità e classificazione dei servizi da corrispondere e per l'importo indicati nella seguente tabella:

Categoria Opera	Codice ID. Opera ex D.M. 17/06/2016	Descrizione funzionale opera	Identificazione delle Opere	Grado di complessità	Importo lavori da progettare (€)	Compenso per progettazione esecutiva, incluse spese e oneri accessori (€)
IB.11	I/b	Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90	3.969.195,95	47.952,30

A tale importo vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli eventuali oneri di legge in vigore al momento della fatturazione (ad es.: contributo Inarcassa pari al 4%) nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico, ad esempio trasferta, sopralluogo, prestazioni di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario anche se non espressamente indicato.

Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Si precisa che i corrispettivi delle attività dei servizi di ingegneria sopra indicati sono stati calcolati nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. del 17.06.2016 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge, secondo il DM 17.06.2016, aggiornato al D.Lgs 36/2013 e ss.mm.ii. ed al relativo Allegato I.13, comma 4 lett.a) del D.Lgs 36/2013, coordinato con la L. N 49/2023, come da prospetto allegato alla documentazione di gara.

Nel caso di **progettista indicato**, ai sensi dell'art. 44 comma del dlgs 36/2023, la S.A. provvederà al pagamento diretto al professionista dei servizi di ingegneria, previa:

1. approvazione del progetto;
2. presentazione dei documenti fiscali del progettista;
3. obbligo del progettista stesso di presentare la polizza di responsabilità civile professionale;
4. produzione della dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Per le ulteriori previsioni inerenti alle modalità di corresponsione dei compensi economici si rimanda al C.S.A. ed allo schema di onorario per il calcolo dei compensi a base di gara allegati alla documentazione di gara.

B – LAVORI - Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

I lavori sono riconducibili alla **categoria unica OG9**, individuata ai sensi dell'articolo 31 comma 7 dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici:

Categoria unica OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica) per un importo totale pari a € 3.864.931,09 (Euro tremilionioctocentosessantaquattromilanovecentotrentuno/09);

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categorie</i>	<i>Importo Lavorazione</i>	<i>Incidenza</i>	<i>Classifica</i>
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	3.864.931,09€	100,00%	V
Lavorazioni tot		3.864.931,09€	100,00%	

*Per l'istituto del subappalto si rimanda al punto 10 del disciplinare ed al punto 1.5.11 del C.S.A.

3.4 REVISIONE PREZZI

La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto regolato dall'Allegato II.2 BIS.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto che determinano *una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore*

eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per la parte relativa al servizio si applica il comma 2 - bis dell'art. 60 del *d.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.*

La compensazione verrà determinata considerando gli indici sintetici di costo elaborati dall'ISTAT e in base alle indicazioni riportate nell'Allegato II.2 BIS del codice degli appalti a partire dalla data di pubblicazione del documento indicato al comma 4 dell'art.60 del codice, fino a tale data si procederà secondo quanto indicato al punto 2 dell'art. 16 dell'Allegato II.2 BIS.

Si rimanda a quanto stabilito dal punto 1.7.5 del C.S.A.

3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice come integrato e modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

In ogni caso, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione [articolo 60, comma 3 del Codice].

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.

Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del codice, questa Autorità verificherà, in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore, eventuali errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato. Si rimanda al punto 1.2.7 del C.S.A.

3.6 CCNL APPLICABILE

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 2 – bis e 41, comma 13, del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il **CCNL per i lavoratori addetti al settore "Meccanici" "per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti", classificato mediante il codice CNEL/INPES C053.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del citato Codice, in conformità all'allegato I.01. Le medesime tutele normative ed economiche dovranno essere garantite, in fase esecutiva anche ai lavoratori in subappalto.

Pertanto, gli Operatori Economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione del Modello A "Istanza di partecipazione") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai

dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel presente Disciplinare. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a) la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente disciplinare;

o in alternativa

- b) la dichiarazione di equivalenza delle tutele con la quale l'Operatore Economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato. Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250.

Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- *disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;*
- *durata del periodo di prova;*
- *durata del periodo di preavviso;*
- *durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;*
- *malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;*
- *maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;*
- *monte ore di permessi retribuiti;*
- *bilateralità;*
- *previdenza integrativa;*
- *sanità integrativa.*

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente

la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime, verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nel presente Disciplinare, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

Si rimanda a quanto stabilito al punto 1.2.6 del C.S.A.

4. DURATA

4.1. TERMINI DI REDAZIONE DELLA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il tempo previsto per la consegna della progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, è di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva.

Qualora in sede di gara l'aggiudicatario abbia offerto una riduzione dei termini per la redazione del progetto esecutivo, il tempo contrattuale concesso per l'attività di progettazione sarà quello offerto dall'appaltatore.

Per via della natura e tipologia dell'appalto la scrivente Autorità si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs n. 36/2023, per le ragioni di cui al comma 9 del medesimo articolo di legge, al fine di evitare che i termini di stand still per la stipula del contratto possano ledere il rispetto dei termini legali per le opere finanziate con fondi PNNR della Comunità europea.

Si rinvia al punto 1.4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi in appalto è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi**, e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per via della natura e tipologia dell'appalto la scrivente Autorità si riserva di procedere alla consegna del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, per le ragioni di cui al comma 9 del medesimo articolo di legge, al fine di evitare che i termini di stand still per la stipula del contratto possano ledere il rispetto dei termini legali per le opere finanziate con fondi PNNR della Comunità europea.

Si rinvia al punto 1.5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'articolo 65 del Codice. Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È vietata la partecipazione a più di un

consorzio stabile.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dovranno presentare:

- Elenco delle consorziate
- Libro soci
- Elenco di soggetti titolari di cariche e poteri

Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;*
- b) società tra professionisti;*
- c) società di ingegneria;*
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;*
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;*
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;*
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;*
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;*
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.*

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti. Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, come novellato dal D.lgs 209/2024, e 68 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, ai fini della presente procedura l'operatore economico può:

IPOTESI A: effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

ovvero:

IPOTESI B: costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;

ovvero:

IPOTESI C: affidare la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante ed il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale/i soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del Codice.

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in raggruppamento temporaneo dovrà presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'art. 66 del Codice.

I professionisti **interni od esterni - associati od individuati** - devono essere in possesso, **pena esclusione**, della capacità tecnica-professionale di cui al punto 7.1.2.2 lett. a) e a) del presente disciplinare e devono compilare il MODELLO Allegato A.2.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del Codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del Codice richiesti dal presente Disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 del Codice, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12) del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità

di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice e 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici e i progettisti indicati compileranno il modello DGUE reso disponibile in Piattaforma.

In caso di partecipazione di operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e articolo 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.2. SELF CLEANING.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle **persone con disabilità** di cui alla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 94 del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, **di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare le percentuali di personale legate all'appalto in oggetto come segue:

- una quota pari al **30 per cento di occupazione giovanile**;
- una quota pari al **30 per cento di occupazione femminile**;

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.

7.1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

E' richiesta la chiara e corretta indicazione dei documenti specifici inseriti nel fascicolo utili alla dimostrazione dei requisiti previsti per il presente appalto.

7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati:

- A. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale **per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara** (per gli estremi dell'iscrizione compilare il DGUE). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, i requisiti sopra

indicati devono essere posseduti dall'impresa mandataria/consorzio, quanto dalle imprese mandanti/consorziate.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori Economici avviene attraverso il FVOE 2.0 di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati Membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

B. Per l'espletamento delle attività di progettazione, il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12, Parte V) "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" del Codice.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

I prestatori del servizio di progettazione, sia interni, ovvero appartenenti allo staff tecnico del concorrente, che esterni, indicati o associati dal concorrente, devono dichiarare l'iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico: **Ingegneria sezione A**. Il concorrente indica, nell'istanza, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

• **Per i liberi professionisti (persone fisiche) sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1) Laurea in ingegneria quinquennale vecchio ordinamento conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria ovvero laurea nuovo ordinamento magistrale DM 270/04 o specialistica DM 509/99 rilasciata dalle facoltà di Ingegneria;
- 2) Abilitazione professionale: Titolo di abilitazione allo svolgimento della professione di ingegnere;
- 3) Iscrizione al relativo albo professionale: Albo professionale degli ingegneri - Sezione A;
- 4) Qualora il professionista singolo sia un dipendente pubblico dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza specificamente riferita alla presente procedura di gara.

• **Per le società di professionisti sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4);
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;

- 4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, INOLTRE, AI SENSI DELL'ALLEGATO II.12 PARTE V AL CODICE, DEVONO PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN **GIOVANE PROFESSIONISTA**, LAUREATO ABILITATO DA MENO DI CINQUE ANNI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SECONDO LE NORME DELLO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA DI RESIDENZA, QUALE PROGETTISTA.

• **Per le società di ingegneria sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4);
- 2) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 3) Organigramma con le rispettive competenze;
- 4) possesso requisiti dell'allegato II.12 Parte V al Codice art. 36 (soc. di ingegneria) o, in alternativa, art. 35 (soc. professionali) dell'allegato II.12 Parte V al Codice.
- 5) Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico** il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- 6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

• **Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.**

- 1) Requisiti richiesti dall'art. 37 dell'all. II.12 Parte V del Codice

• **Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovrà essere garantita:**

- 2) requisiti richiesti per i liberi professionisti, punti da 1) a 4);
- 3) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- 4) possesso requisiti nei termini di cui all'art. 38 dell'all. II.12 Parte V del Codice
- 5) nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di **direttore tecnico**, il quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto;
- 6) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando.

I requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Il **giovane professionista** presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) del codice, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

- **Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.**

1) Requisiti richiesti dall'art. 39 dell'all. II.12 Parte V del Codice

Il professionista o, nel caso di soggetti raggruppati almeno un componente del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'**attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti all'uopo autorizzati.**

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti dal F.V.O.E. e dai certificati in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del professionista, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

È fatto divieto:

- a. ai concorrenti, di partecipare alla medesima gara, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;*
- b. ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;*

C. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI COMPONENTI IL CD. GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE:

Ai sensi dell'art. 66 del Codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della Parte V) dell'all. II.12 al Codice.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta l'iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Nell'ambito di ciascun operatore economico concorrente (all'interno del "Modello A") devono essere presenti ed indicati nominativamente, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, i seguenti soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, i quali svolgeranno le prestazioni tecnico-professionali oggetto dell'appalto.

Tra i componenti del **gruppo di lavoro** dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nella tabella sottostante:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		
RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di progettazione integrata e coordinata delle prestazioni specialistiche	Laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea Specialistica di II livello di cui al D.M. 509/99 oppure laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione almeno decennale e iscrizione a relativo Ordine Professionale (sezione A).	1
Progettista civile-edile: esperto in strutture.	Laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea Specialistica di II livello di cui al D.M. 509/99 oppure laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in ingegneria civile/edile; abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione a relativo Ordine Professionale Sezione A - settore a) civile - ambientale.	1
Progettista elettrico: esperto in impianti di produzione di energia.	Laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea Specialistica di II livello di cui al D.M. 509/99 oppure laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione a relativo Ordine professionale nella Sezione A - settore Ingegneria Industriale.	1
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.	Tecnico abilitato ai sensi del D.L. n.81 del 2008, dotato dei requisiti richiesti dall'art. 98 dello stesso D.L.	1
Totale n.		4

E' CONSENTITO CHE PIÙ DI UN RUOLO SIA ASSOLTO DALLO STESSO PROFESSIONISTA PURCHÉ IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER CIASCUNA FIGURA.

I professionisti che l'operatore economico partecipante alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto.

La comprova del requisito è fornita mediante F.V.O.E. tramite documentazione idonea ad attestare il collegamento con l'operatore economico offerente delle già menzionate unità. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Nell'ambito di ciascun operatore economico concorrente (all'interno del "Modello A.2") devono essere presenti ed indicati nominativamente, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, i seguenti soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, i quali svolgeranno le prestazioni tecnico-professionali oggetto dell'appalto.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa del Gruppo di Lavoro, compreso il giovane

professionista, devono essere specificati in offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa:

- *il ruolo ricoperto all'interno del Gruppo di Lavoro;*
- *le generalità complete (nome e cognome);*
- *la qualifica professionale (Ing., Arch., Geom., etc...);*
- *gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; per il giovane professionista anche la data di abilitazione;*
- *gli ulteriori requisiti di idoneità;*
- *il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.).*

7.1.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.1.2.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, è dimostrato con l'attestazione di **qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorparabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

I concorrenti, pertanto, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

- 1) **attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella seguente categoria e classifica:

Cat. OG9 in classifica V

- 2) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice l'operatore economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale **UNI EN ISO 9001 nel settore relativo all'appalto in oggetto**, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

7.1.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.

I requisiti di seguito indicati devono essere posseduti dai professionisti esterni indicati e/o associati e dallo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione:

- a) Avvenuto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, **svolti negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a **1,5 volte** all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria riportata nella tabella seguente:

Categoria Opera	Codice ID. Opera ex D.M. 17/06/2016	Descrizione funzionale opera	Identificazione delle Opere	Grado di complessità	Importo lavori da progettare (€)	IMPORTO RICHIESTO (€)
IB.11	I/b	Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90	3.969.195,95	5.953.793,93

b) Avvenuto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, **svolti negli ultimi dieci anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, relativi a **2 (due) servizi** appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento – relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella seguente:

Categoria Opera	Codice ID. Opera ex D.M. 17/06/2016	Descrizione funzionale opera	Identificazione delle Opere	Grado di complessità	Importo lavori da progettare (€)	IMPORTO RICHIESTO (€)
IB.11	I/b	Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90	3.969.195,95	1.587.678,38

Si precisa che i professionisti dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento, **negli ultimi dieci anni**, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori appartenenti alla **Classe IB.11** dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo previsto nelle tabelle di cui ai precedenti punti a) e b), e che, ai fini della dimostrazione dei requisiti, siano identificabili tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ricomprese le prestazioni professionali effettuate anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, anche ammettendosi la possibile spendita di servizi accessori alla progettazione aventi natura specialistica, in linea generale, l'esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni in ogni caso idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all'incarico da affidare, riferita alla classe e categoria ed agli importi richiesti. Saranno ammessi i «servizi analoghi», in chiave di *favor participationis*, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce il servizio, e saranno considerate valide, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali, le certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi, coerentemente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti speciali. (Rif. ANAC, Atto del Presidente 15 maggio 2024).

Nella verifica dell'idoneità delle pregresse esperienze, si valuteranno i servizi svolti attinenti alla categoria di lavorazione richiesta dal bando ed ai relativi importi, tenendo presente altresì l'incidenza delle attività certificate all'interno delle fasi prestazionali cui le stesse ineriscono, al fine di evitare che lo svolgimento di prestazioni a carattere del tutto secondario – in qualità e quantità- possa consentire di utilizzare l'intero valore dell'opera, oggetto di pregressa progettazione, per la dimostrazione della sua capacità tecnica.

Al fine della dimostrazione dei requisiti a) e b) i servizi presi in considerazione ultimati prima della pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto. Il requisito di cui al punto b) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio

dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali siano stati redatti i verbali di validazione ai sensi di legge.

In caso di prestazioni professionali per privati, in assenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- eventuale ulteriore documentazione, ritenuta equipollente dalla Stazione Appaltante.

7.1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.

Per la verifica della capacità economico-finanziaria il progettista deve possedere Fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, per un importo non inferiore ad **1,5 volte** l'importo del servizio di ingegneria, ovvero non a **€71.928,45 (settantunomilanovecentovenotto/45 euro)**.

Tale requisito di capacità economico-finanziaria è richiesto al fine di assicurare che le prestazioni siano svolte da operatori economici solidi in grado di dare continuità al servizio sotteso alla piena operatività e funzionalità di un'infrastruttura strategica.

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma e nella istanza di partecipazione "Modello A2 Soggetto qualificato per la progettazione".

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per chi abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice devono essere posseduti da tutti gli operatori economici, sia singoli che associati, con riferimento agli operatori economici concorrenti sia con riferimento ai professionisti indicati per la progettazione.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto al punto **7.1.1 lett. a)** che precede, relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- quanto al punto **7.1.1 lett. b)** che precede, i requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE, in base alla propria tipologia. Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista;
- quanto al punto **7.1.1 lett. c)** che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12) al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, **la presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione Appaltante al concorrente.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di cui al precedente punto **7.1.2.1.**, relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA**, dev'essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **7.1.2.2 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il requisito di cui al punto **7.1.2.2 lett. b)** **non è frazionabile** e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto **7.1.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il **requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- quanto al punto **7.1.1 lett. a)** che precede, relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- quanto al punto **7.1.1 lett. b)** che precede, i requisiti per le attività di progettazione di cui all'Allegato II.12, Parte V), del Codice devono essere posseduti dal/i consorziato/i esecutore/i;
- quanto al punto **7.1.1. lett. c)** che precede, i requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro devono essere posseduti dai professionisti che sono specificamente incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 7.1.2.1, 7.1.2.2 lett. a) e 7.1.3

Ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice e dall'Allegato II.12, come novellati dal d. Lgs. n. 209/2024.

Per i lavori:

1. nel caso di **consorzio che dichiara di eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici**, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.
2. nel caso in cui il **consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara**, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante **avvalimento** ai sensi dell'articolo 104:

- a) a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto;*
- b) a carico di altre imprese consorziate, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 104;*
- c) a carico di altri operatori economici, secondo la disciplina comune.*

Per la progettazione: sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del citato D.Lgs. n. 14/2019 e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 14/2019 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per lo svolgimento delle attività di progettazione, laddove il concorrente si limiti ad indicare l'operatore economico ex art. 44 del Codice di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo, l'operatore economico indicato non potrà ricorrere - a comprova del possesso dei menzionati requisiti

- all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e la Stazione Appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto integrato le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati in concreto i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, cioè l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; in altri termini, deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione della prestazione o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti.

Ciò dal momento che non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare ad ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, per i cosiddetti "consorzi non necessari", possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso consorzio, e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

10. SUBAPPALTO.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante sarà obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale alla categoria prevalente.

A) SUBAPPALTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI:

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto dell'offerta, le parti di lavori e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. I lavori appartenenti alla unica **categoria OG9**, a qualificazione obbligatoria, sono subappaltabili al di sotto del limite del 49,99%.

B) SUBAPPALTO PER I PROGETTISTI:

Relativamente alla progettazione esecutiva come disciplinato all'art. 1.5.11.1 del CSA, non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. E' ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste specifiche certificazioni.

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA PROVVISORIA

A garanzia del corretto svolgersi della procedura, della serietà ed affidabilità delle offerte, stante l'interesse

pubblico dell'affidamento, considerata la tipologia e l'importo dell'appalto da affidare, l'offerta è corredata, a pena di esclusione da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 80.342,97**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 96, comma 15, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della stazione appaltante;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre

2022 n. 193;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

a. riduzione del **30%** (trenta per cento) in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del **50%**, non cumulabile con quella di cui al punto a), nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

c. Riduzione del **10%** - cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) - in caso di presentazione di garanzie fideiussorie, emesse e firmate digitalmente, gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del **20%** in caso di possesso di una delle ulteriori certificazioni di cui all'Allegato II.13 del Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle precedenti lett. a) e b) e c); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

GARANZIA PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

Deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi legati alle fasi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione a seguito di errori progettuali.

ASSICURAZIONI (C.A.R.) e (R.C.T.) e (Decennale Postuma):

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10 e c.11, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Si richiama al riguardo quanto indicato nell'articolo 117 comma 10 del Codice nonché all'art. 1.5.10 del CSA.

12. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante in via obbligatoria.

Se l'offerente intende effettuare il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l'assistenza di un incaricato della Stazione appaltante deve prenotare la visita **entro e non oltre il 10.06.2025 ore 10.00**, al seguente indirizzo email: c.casilli@adspmam.it

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno **11.06.2025**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo non essendo lo stesso obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità definite nella [Delibera](#)

[ANAC n. 610 del 19.12.2023](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara) o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'utente deve collegarsi al portale dell'ANAC nella sezione [Gestione Contributi Gara](#), entrare nell'area "[Accesso diretto al Servizio](#)" con le credenziali rilasciate al momento della registrazione e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare e provvedere al pagamento del contributo, come indicato come segue:

CIG	Importo del contributo (€)
B702574BEE	165,00

Il servizio consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- **"Pagamento on line"**, mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. F.V.O.E. 2.0

La verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto e sul secondo classificato in graduatoria.

L'operatore economico ed i progettisti indicati/associati/interni dovranno inserire nel FVOE anche i documenti utili alla comprova dei requisiti speciali.

A tal fine l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del codice.

In particolare, la Stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico reso disponibile dall'ANAC, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24/10/2022 secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023 e nella Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei requisiti richiesti con il presente Disciplinare.

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare con le modalità operative di cui all'art. 5 del provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023. Ulteriori istruzioni sono disponibili sul sito istituzionale ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Nella istanza di partecipazione è prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

15.1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E MODALITÀ OPERATIVE

Richiamato quanto innanzi previsto al paragrafo 1, si ribadisce che è possibile accedere all'area pubblica della Piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare al seguente link <https://gare.adspmam.it> mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" pubblicate al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php e che si intendono integralmente richiamate nel presente disciplinare di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all' **Help Desk**: assistenza@tuttogare.it o **(+39) 02 40 031 280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00**;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta non ha limiti di dimensione per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati .xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif .p7m .

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima

data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente, con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15.2 CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA

Le modalità di caricamento della documentazione di partecipazione sono variabili in funzione della modalità di configurazione di volta adottata dalla Stazione Appaltante. L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento al link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php sul documento "[Norme tecniche di utilizzo](#)".

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni**, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su piattaforma TUTTOGARE, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. La S.A. può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. La stazione appaltante, inoltre, può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

1. Istanze e dichiarazioni integrative (V. Allegato A.1 per soggetto qualificato per la esecuzione dei lavori ed Allegato A.2) per soggetto qualificato per la progettazione);
2. il DGUE;
3. Ricevuta versamento ANAC
4. Garanzia provvisoria
5. Documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;

17.1. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE.

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

17.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'operatore economico, mediante utilizzo della Piattaforma, nella sezione della busta amministrativa deve inserire la seguente documentazione.

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di partecipazione (Allegato A1 ed A2);
- 2) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 3) eventuale procura;
- 4) DGUE, disponibile in Piattaforma, di ciascun operatore economico concorrente;
- 5) DGUE, disponibile in Piattaforma, dei progettisti indicati e dichiarazioni integrative;
- 6) Attestazione SOA;
- 7) Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 nel settore relativo all'appalto in oggetto;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 17.6);
- 9) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 17.5 che segue (contratto ed ivi inclusa la dichiarazione del soggetto ausiliario);
- 10) eventuale documentazione per avalimento premiale finalizzato a migliorare l'offerta (contratto e

documentazione di cui al punto 17.5 che segue);

11) Garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante;

12) eventuale copia delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

13) Per gli operatori economici (lavori e/o progettazione) che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006;

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

17.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.

La **domanda di partecipazione** è secondo i modelli **Allegato "A.1" – "A.2"** e dev'essere sottoscritta, **con firma digitale**, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

La domanda di partecipazione, con le relative dichiarazioni integrative, conforme al modello allegato al presente Disciplinare. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede, etc..), il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, indica chi fornisce le prestazioni di progettazione e fornisce le informazioni ivi richieste. Se del caso allega la procura.

- L'Allegato "A.1" da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per la esecuzione dei lavori;
- L'Allegato "A.2" da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva;

La domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni contenuta negli Allegati "A.1" – "A.2", dev'essere **sottoscritta, con firma digitale**, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

Il concorrente riporta inoltre la dichiarazione con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice contenuti nel FVOE 2.0. Nell'istanza, l'O.E. dovrà indicare il CCNL applicato. Laddove diverso dal contratto collettivo indicato all'art. 1 della presente Lettera di invito, l'O.E. dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele ivi previste (si rinvia all'art. 5.4 del presente Disciplinare - Dichiarazione di equipollenza).

Con riferimento agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del codice nella stessa istanza, l'O.E. dovrà fornire dichiarazione con la quale illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Ai sensi dell'art. 102, 2 comma, del d.lgs 36/2023, la Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lett. g, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente presenta altresì, unitamente al modello recante la domanda di partecipazione, tutte le dichiarazioni integrative e di accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica con le modalità descritte nelle norme tecniche di utilizzo presente sul portale all'indirizzo <https://gare.adspmam.it/> .

Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

17.2.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore

economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, l'operatore economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Sezioni del DGUE

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
- b. dichiarazione, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse

messe a disposizione dall'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti consentiti, si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente le sezioni «A» **Idoneità**, «B» **Capacità economica e finanziaria**, «C» **capacità tecnica e professionale**, ovvero compilando quanto segue:

- la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1.1 del presente disciplinare;
- la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità economico-finanziaria** di cui al par. 8.1.2 del presente disciplinare;
- la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità professionale e tecnica** di cui al par. 8.1.3 del presente disciplinare dichiarabile anche nel Modello A;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- dal progettista/i* indicato/i per la progettazione o rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato, per le sole parti di propria competenza.

17.2.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12.01.2019 N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta, nella sezione "allegati generici" della busta amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.2.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) *il DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;*
- 2) *la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;*
- 3) *il contratto di avvalimento.*

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

Nel caso di **avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta**, il contratto di avvalimento è presentato nella documentazione amministrativa ma è indicato nell'offerta tecnica per poter essere conosciuto dalla commissione giudicatrice.

Nel caso di **avvalimento premiale**, inoltre, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, va allegata la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

17.2.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i Consorzi non necessari (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto consorziato che le quote di partecipazione al consorzio ordinario sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
 - e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto retista che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione alla rete sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
 - e. dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta **“B – Offerta tecnica”** deve contenere l'offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla tabella riportata al punto 21 del presente Disciplinare di Gara, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La busta contenente la documentazione tecnica non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Si precisa che l'operatore economico in caso di **avalimento premiale lo indica nella offerta tecnica ed inserisce nella Busta Amministrativa il contratto di avalimento** e la documentazione richiesta al punto 9) del presente disciplinare, specificando la natura premiale dell'avalimento.

PER CIASCUN CRITERIO DI VALUTAZIONE IL CONCORRENTE DOVRÀ PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE E LE RELAZIONI DETTAGLIATAMENTE PREVISTE NEL SEGUITO.

A. METODOLOGIE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE Il concorrente dovrà produrre una relazione suddivisa in due capitoli specifici per ogni sub-criterio, nella quale siano illustrati:

A.1 METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITÀ (LCA E LCC):

Proposte migliorative circa le prestazioni ambientali ed economiche, rispetto a quelle prospettate nel progetto posto a base di gara. Il miglioramento è comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto.

A.2 PROGETTAZIONE IN BIM: Proposte migliorative che introducono nel progetto PE predisposizioni di dettaglio BIM superiore al LOD C, ai sensi della UNI11337/4:2017, indicando le **figure professionali** a cui verrà demandata tale attività. Verranno valorizzati metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

B. PROPOSTE MIGLIORATIVE Il concorrente dovrà produrre una relazione suddivisa in sette capitoli specifici per ogni sub-criterio, nella quale siano illustrati:

B.1 GARANZIA DEI PRODOTTI: Proposte, per tutti i prodotti forniti, che prevedano garanzia totale di durata superiore di almeno un anno a quella legale, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione. Per lo stesso periodo l'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio. La garanzia deve includere sia la fornitura del materiale che il montaggio degli eventuali elementi da sostituire.

B.2 MANUTENZIONE: Proposte per la manutenzione dell'impianto dal collaudo dei lavori. Il punteggio è assegnato in maniera proporzionale agli anni aggiunti.

B.3 ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA: Proposte alternative e/o integrative che rendano funzionalmente migliori e più complete quelle previste dal progetto a base di gara, con riguardo alla posa e protezione dei cavidotti e delle connessioni elettriche di impianto, in funzione del contesto marino portuale di installazione, purché non alterino in maniera sostanziale la soluzione di progetto.

C. GESTIONE DEL CANTIERE Il concorrente dovrà produrre una relazione nella quale siano illustrati:

GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE: Proposte che, attraverso una relazione tecnica specialistica, diano evidenza delle analisi e delle scelte effettuate in relazione alla gestione dei rifiuti in cantiere, dimostrando una gestione ambientale del cantiere conforme a quanto richiesto dalla Scheda 5 della Guida operativa del MEF degli obiettivi DNSH.

D. ESPERIENZA PREGRESSA DELL'APPALTATORE

Il concorrente dovrà produrre i curriculum di lavori analoghi, con maggior rilievo a quelli realizzati in contesti caratterizzati da condizioni ambientali ostili, quali ad esempio azioni esterne di entità rilevanti quali ad esempio vento, neve, acqua, etc. Nella relazione dovranno essere descritti i principali affidamenti svolti, nell'ultimo decennio (fino ad un massimo di 3 interventi), ritenuti più rappresentativi della capacità professionale e tecnica riferita a contratti analoghi.

A tal fine si terrà conto della data riportata nel certificato di ultimazione dei lavori prodotto a comprova.

Alla relazione andranno allegati i C.E.L. dei tre interventi illustrati.

E. COMPETENZA CERTIFICATA DEL CONCORRENTE ESECUTORE DEI LAVORI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI E ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)

Il concorrente dovrà produrre una cartella nella quale siano contenuti i seguenti dichiarazioni e certificati, in corso di validità, in proprio possesso:

E.1. ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

E.2. ISO 45001:2018 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

E.3. ISO 30415:2021 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – DIVERSITA' E INCLUSIONE

Ciascuna delle relazioni/documenti previsti ai punti A), B), C) e D) dovranno essere redatte come segue: **Massimo 20 (venti) cartelle in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 20).** Ciascuna relazione potrà essere accompagnata da un massimo di 4 elaborati grafici esplicativi e dai certificati richiesti. **La formattazione dei documenti deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman font size:12, interlinea: 1,5.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA PER I CRITERI DI TIPO QUALITATIVO DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D), nell'apposito campo della Piattaforma (denominato "*Offerta tecnica criterio E) quantitativo ON OFF*"), il concorrente dovrà inserire nel sistema, nell'apposito campo destinato all'offerta tecnica, in un unico file firmato digitalmente o in alternativa in un file compresso contenente più file, ciascuno firmato digitalmente, la documentazione precedentemente elencata, indispensabile per poter procedere alla valutazione dei criteri e delle proposte delle soluzioni migliorative. Qualora il concorrente preveda il caricamento di più file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un'unica cartella (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero equivalenti software di compressione dati), dovrà sottoscrivere con firma digitale la cartella compressa (in formato "zip" ovvero ".rar" ovvero equivalenti) oppure, in alternativa, dovrà sottoscrivere con firma digitale tutti i singoli documenti ivi contenuti.

Per il criterio E) ed i sub criteri E.1) – E.2.) – E.3) devono essere allegati i certificati richiesti in copia conforme, è possibile allegare, oltre ad i certificati, un elenco degli stessi od una presentazione che sia, comunque, contenuta entro i limiti e le forme previsti per le altre relazioni. Di converso l'operatore otterrà punteggio 0.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA PER IL CRITERIO QUANTITATIVO DI CUI ALLA LETTERA E): Per il criterio di tipo oggettivo E ed i relativi sub criteri E.1, E.2 e E.3, il cui punteggio è assegnato, automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, il concorrente, dovrà generare a video sul sistema l'offerta cliccando sul comando "Genera documento offerta" e compilare il form che si presenterà. Le copie conformi delle certificazioni potranno essere allegate alla documentazione di cui al precedente punto nell'apposito campo della Piattaforma.

Qualora l'operatore economico voglia esercitare il diniego alla ostensione di parti della offerta tecnica allega una dichiarazione, firmata digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata.

Qualora la descrizione risulti insufficiente o mancante, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza delle relazioni presentate, rispetto a quanto dettagliato, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, comporterà la mancata valutazione delle parti eccedenti il limite stabilito. L'operatore economico è tenuto ad indicare, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del Codice, il nome e la/e qualifica/che professionali delle persone fisiche incaricate di fornire ciascuna delle prestazioni oggetto dell'affidamento. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

Soglia di sbarramento: Viene stabilita la soglia qualitativa di sbarramento e non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica $P(i) < a$ **40 (quaranta)** punti sul massimo di **80 (ottanta)**.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TUTTOGARE, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. indicazione del **ribasso percentuale unico sull'importo complessivo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08 e s.m.i. e dei costi della manodopera**. Ai sensi dell'art. 41 comma 14, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
2. la stima dei **propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 41 comma 14, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso; resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, nel caso in cui indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante, allegando, nel campo dedicato della

Piattaforma, apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (“Giustificativi manodopera” presente nella “Busta Economica”).

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.

20. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura di gara sia **pari o superiore a 10** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, la previsione di cui all’articolo l’art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per cui, ferme restando le garanzie procedurali di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata l’inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari e prima dell’esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni, il Seggio di gara, in seduta pubblica telematica, procederà all’apertura delle Buste dell’Offerta Tecnica e successivamente delle Buste dell’Offerta economica a prendere atto dei punteggi ottenuti dai concorrenti e della graduatoria provvisoria elaborata automaticamente dal sistema;
- b) una volta elaborata dal Sistema la graduatoria provvisoria il Seggio di gara effettuerà le operazioni di eventuale valutazione dell’anomalia di cui al successivo punto 27 e successivamente la valutazione di cui al punto 17 nei confronti dei primi tre concorrenti in graduatoria.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

21.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Elementi di valutazione		punteggio massimo
Punteggio Tecnico	PT	80
Punteggio Economico	PE	20
Totale	PTOT	100

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati e in base ai pesi e alle formule di seguito riportate.

Il punteggio totale sarà, quindi, assegnato in base alla formula:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove P_{TOT} è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente.

L'esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte.

La Commissione procederà alla valutazione secondo i criteri, i sub-criteri e i pesi di seguito elencati.

21.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Di seguito si riporta la tabella, riportata nel documento "2025.05.19 - Criteri e verifiche OEV_Agroalimentare_Lotto II" allegato agli atti di gara, riepilogativa dei criteri e dei sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi validi per il presente appalto:

OFFERTA TECNICA			
	Elementi e sub-elementi	sub-pesi	pesi
A	METODOLOGIE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		20
A.1	METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITÀ (LCA E LCC) È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta un progetto migliorativo, dal punto di vista delle prestazioni ambientali, di rendimento ed economiche rispetto al progetto posto a base di gara. Il miglioramento è comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto.	10	
A.2	PROGETTAZIONE IN BIM È attribuito punteggio premiante all'operatore economico che predisporrà il PE con livello di dettaglio BIM superiore al LOD C, ai sensi della UNI11337/4:2017, indicando le figure professionali a cui verrà demandata tale attività. Verranno valorizzati metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera	10	
B	PROPOSTE MIGLIORATIVE		32
B.1	GARANZIA DEI PRODOTTI Saranno valutate positivamente le offerte che, per tutti i prodotti forniti, prevedano garanzia totale di durata superiore di almeno un anno a quella legale, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione. Per lo stesso periodo l'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio. La garanzia deve includere sia la fornitura del materiale che il montaggio degli eventuali elementi da sostituire.	12	
B.2	MANUTENZIONE Saranno valutate positivamente le offerte di manutenzione dell'impianto dal collaudo dei lavori. Il punteggio è assegnato in maniera proporzionale agli anni aggiunti.	10	
B.3	ELEMENTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA Saranno valutate positivamente proposte alternative e/o integrative che rendano funzionalmente migliori e più complete quelle previste dal progetto a base di gara, con riguardo alla posa e protezione dei cavidotti e delle connessioni elettriche di impianto, in funzione del contesto marino portuale di installazione, purché non alterino in maniera sostanziale la soluzione di progetto	10	

C	GESTIONE DEL CANTIERE		12
	GESTIONE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE Saranno valutate positivamente le proposte che, attraverso una relazione tecnica specialistica, diano evidenza delle analisi e delle scelte effettuate in relazione alla gestione dei rifiuti in cantiere, dimostrando una gestione ambientale del cantiere conforme a quanto richiesto dalla Scheda 5 della Guida operativa del MEF degli obiettivi DNSH.		
D	ESPERIENZA PREGRESSA DELL'APPALTATORE		10
	Saranno maggiormente valutati i curriculum di lavori analoghi, con maggior rilievo a quelli realizzati in contesti caratterizzati da condizioni ambientali ostili, quali ad esempio azioni esterne di entità rilevanti quali ad esempio vento, neve, acqua, etc.		
E	COMPETENZA CERTIFICATA DEL CONCORRENTE ESECUTORE DEI LAVORI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI E ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)		6
E.1	ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM	2	ON/OFF
E.2	ISO 45001:2018 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	2	ON/OFF
E.3	ISO 30415:2021 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – DIVERSITA' E INCLUSIONE	2	ON/OFF
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA			80

La mancata presentazione della relazione/proposta/certificazione tecnica relativa ai criteri di cui ai punti A) B) C) D) E) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto, conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente Disciplinare dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario.

Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto. La violazione degli obblighi assunti con l'offerta presentata in sede di gara è causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

22. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore.

Risulta aggiudicatario della fornitura il Concorrente che ottiene il punteggio più alto.

Pertanto, il punteggio da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel Bando/Disciplinare sarà così determinato:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, essa sarà costituita da critéri qualitativi e quantitativi (c.d. tabellari).

Per quanto riguarda i criteri qualitativi di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D" ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, un coefficiente variabile tra 0 e 10 (con un massimo di due cifre decimali). Saranno applicati i seguenti criteri motivazionali:

INSUFFICIENTE	Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte inconferenti rispetto all'oggetto dell'affidamento.	0
SUFFICIENTE	Proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.	tra 1 e 3
DISCRETO	Proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio molto basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.	tra 3,1 e 5
BUONO	Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.	tra 5,1 e 7
MOLTO BUONO	Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico.	tra 7,1 e 9
ECCELLENTE	Proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di altissimo valore tecnico.	tra 9,1 e 10

Gli stessi punteggi saranno automaticamente convertiti dalla piattaforma su scala da 0 a 1 quando verranno importati nella sezione "Valutazione tecnica", secondo quanto precisato nella tabella dei criteri motivazionali sotto riportata:

INSUFFICIENTE	Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte inconferenti rispetto all'oggetto dell'affidamento.	0
SUFFICIENTE	Proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.	tra 0,10 e 0,30
DISCRETO	Proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio molto basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.	tra 0,31 e 0,50
BUONO	Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.	tra 0,51 e 0,70
MOLTO BUONO	Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico.	tra 0,71 e 0,90
ECCELLENTE	Proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di altissimo valore tecnico.	tra 0,91 e 1

Si procederà, quindi, a trasformare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando al punteggio massimo la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Per i criteri ripartiti in sub-criteri, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi verranno sommati e tale somma riparametrata al peso previsto per l'elemento di partenza.

Per il criterio “E” verrà attribuito il punteggio in maniera diretta in funzione della assenza o presenza del requisito richiesto, accertato sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dall’operatore. Pertanto l’attribuzione dei punteggi per i sub criteri “E.1” “E.2” ed “E.3” sarà assegnato secondo l’applicazione di coefficienti in funzione rispettivamente dell’esistenza o meno della certificazione richiesta (ON/OFF).

Si precisa che tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo l’approssimazione alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

SARÀ EFFETTUATA LA PRIMA RIPARAMETRAZIONE PER OGNI SINGOLO CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA NON SARÀ EFFETTUATA LA DOPPIA RIPARAMETRAZIONE. NEL CASO DI UNA SOLA OFFERTA, SI PRECISA CHE NON SI PROCEDERÀ AD ALCUNA RIPARAMETRAZIONE.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: NON SARANNO AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE I CONCORRENTI CHE AVRANNO OTTENUTO UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA TECNICA C(A) INFERIORE A 40 (quaranta) PUNTI SUL MASSIMO DI 80 (ottanta) PUNTI PREVISTI DALLA TABELLA PRECEDENTE.

23. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Per quanto riguarda il Criterio di valutazione dell’offerta economica il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}) \right]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$$X = 0,90$$

A_{max} = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Punteggio relativo al prezzo del concorrente i-esimo = $C_i * 30$.

Si precisa che tutti i calcoli verranno effettuati prevedendo l’approssimazione alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5.

24. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte e della valutazione della sussistenza delle ragioni di segretezza indicate da eventuali offerenti per i quali è stata dichiarato il divieto di ostensione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del codice (*verifica della effettiva presenza di segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*).

26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

26.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE DI AMMISSIONE)

Il Seggio di gara, all'uopo nominato con determina commissariale, svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:

- analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli OE potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo pec.

I concorrenti potranno seguire l'andamento della gara direttamente tramite piattaforma TuttoGare: il sistema notificherà a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul portale e sul profilo di committente.

I concorrenti interessati alla partecipazione alle sedute pubbliche di gara sono tenuti a inviare, con congruo anticipo rispetto all'orario di avvio di ogni singola seduta, apposita istanza di partecipazione alla PEO protocollo@adspmam.it e PEC protocollo@pec.adspmam.it ove riportare, oltre all'oggetto e CIG della procedura,

le generalità della persona che parteciperà alla seduta, unitamente ai seguenti allegati:

- (nel caso non partecipi il legale rappresentante) DELEGA per la partecipazione alla procedura di gara con indicazione dell'oggetto e del CIG;
- documento di Identità del legale rappresentante / delegato;
- Indicazione dell'indirizzo e-mail al quale verrà inviato il link per partecipare alla seduta pubblica in modalità "Conference Room".

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare, di concerto con il RUP, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- importazione e riparametrazione automatica, tramite piattaforma TUTTOGARE, dei punteggi attribuiti e caricati a sistema dalla Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato al precedente punto 22, tramite apposita funzione della piattaforma TUTTOGARE;

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti, il Seggio di Gara provvederà, in seduta pubblica, ad effettuare il download delle offerte tecniche – Buste B presentate dai concorrenti ammessi, al solo scopo di verificare la formale presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Tale attività sarà dettagliatamente verbalizzata e trasmessa al RUP.

26.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La commissione giudicatrice, a tale scopo nominata con determina Commissariale, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La Commissione opererà utilizzando direttamente il Sistema TuttoGare e trasferirà i risultati della analisi in appositi verbali che trasmetterà al RUP ed al Seggio di Gara per il prosieguo.

26.3 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, prendendo atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi, e riparametrati dal sistema, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Il Sistema TuttoGare procederà, in sede di importazione, ad effettuare i calcoli, automaticamente, secondo quanto

stabilito dal presente disciplinare ed attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede, quindi:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di procedere all'apertura della documentazione amministrativa, si effettuerà sorteggio del concorrente vincitore in seduta pubblica, previa notifica ai partecipanti.

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 27.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione o il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ovvero la commissione se a ciò avvalendosi, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori **ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) *in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;*
- b) *in relazione agli oneri ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.*

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, ovvero quando l'offerta:

- *non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
- *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del codice,*
- *è incongrua con gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del codice.*

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra descritti, scorrendo la graduatoria.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 18 del Codice, la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- *gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;*
- *le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;*
- *ogni modifica relativa ai dati trasmessi.*

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DELLA ADSPMAM 2024-2026 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA ADSPMAM.

In ottemperanza al “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della ADSPMAM 2024-2026”, approvato con Determina del Presidente n. 36 del 31/01/2024, l’Affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato nei confronti degli stessi poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell’AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori negli ambiti demaniali del Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento adottato dall’AdSP MAM con Determina del Presidente n. 82 del 10/03/2022. Detto documento si intende consegnato all’Affidatario all’atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell’AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

31. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

Nel caso in cui l’operatore economico presenti un’offerta contenente parti omesse, nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l’impugnazione della decisione previsto all’art. 36, comma 4 del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l’oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l’impugnazione della decisione, è resa disponibile comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all’inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

I concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l’indicazione “RISERVATO” sulla documentazione ritenuta tale.

Si precisa che l’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi controinteressati.

Si precisa che in ogni caso qualunque decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell’AdSP MAM.

In ogni caso il Concorrente non potrà ritenere riservato o secretato l'intero contenuto dell'offerta tecnica.

Gli Operatori hanno la possibilità di richiedere, in fase di partecipazione, l'oscuramento della documentazione di partecipazione, a eccezione dei file generati dal sistema, pertanto i concorrenti dovranno indicare con chiarezza in Piattaforma, all'atto della trasmissione della documentazione prevista dal presente Disciplinare ed in ogni ulteriore successiva fase di gara, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, a tal fine apponendo l'indicazione "RISERVATO" sulla documentazione ritenuta tale.

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione si darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del codice.

La stazione appaltante si riserva di inoltrare segnalazione all'ANAC, la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9 del codice, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

Con la partecipazione alla presente procedura si intende prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Bari. È esclusa la competenza arbitrale.

Trova applicazione la disciplina relativa al collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre membri).

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:

- a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

2. Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
3. la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
4. il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
5. le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
6. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
9. il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara di appalto ha il diritto di rivolgersi all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

(AdSPMAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:

- a. le finalità del trattamento;
- b. le categorie di dati personali trattati;
- c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al punto 10);

10. L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni; Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il legale rappresentante della AdSPMAM – PEC: protocollo@pec.adspmam.it ; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara. Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it. Sede di Bari: +39 080 5788511 - Sede di Brindisi: +39 0831 562649 - Sede di Manfredonia: +39 0884 538547 Sede di Barletta: +39 0883 531479 - Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

Brindisi, 27.05.2025

Il R.U.P.

Ing. Francesco Di Leverano

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)